



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(N. 1 DEL 09/01/2019)

OGGETTO: CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI ORISTANO PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEL D.LGS. 28 AGOSTO 2000 NR. 274 ART. 54. APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE.

L'anno **2019** il giorno **09** del mese di **gennaio** nella sala delle adunanze del Comune, alle ore **11:30** si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Presente / Assente
LUTZU ANDREA	Sindaco	Presente
SANNA MASSIMILIANO	Assessore	Presente
LICHERI GIANFRANCO	Assessore	Presente
LOI FRANCESCA	Assessore	Presente
PINNA FRANCESCO ANGELO	Assessore	Presente
SEDDA GIANFRANCO	Assessore	Presente
TARANTINI MARIA GIUSEPPINA	Assessore	Presente
ZEDDA STEFANIA	Assessore	Presente

Presenti: 8

Assenti: 0

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.



La Giunta Comunale

Su proposta dell'Assessore ai Servizi alla Persona e Cittadinanza

Premesso che:

- a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n.274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- ai sensi dell'art. 1 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 il lavoro di pubblica utilità, consistente nell'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato, a norma dell'art. 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, ha ad oggetto:
 - a)** prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuiti o extracomunitari;
 - b)** prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
 - c)** prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
 - d)** prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
 - e)** altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

Ricordato che:

- ai sensi dell'art. 165 del codice penale, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività;
- che a norma del Codice della strada, artt. 186 e 187, all'imputato può essere applicata la pena del lavoro di pubblica utilità;
- che l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato



COMUNE DI ORISTANO

a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1 lett. G), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- che l'art. 73 comma 5 ter inserito dall'art. 3, comma 5 ter della legge 9 agosto 2013, n. 94 prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria nell'ipotesi di reato diverso di quelli di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90;
- che l'art. 224 bis del D.Lgs. n. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con la violazione delle norme del codice, il Giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia con atto in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- gli artt.168-bis del Codice Penale e 464-bis e ss. del Codice Procedura Penale, introdotti dalla legge 28 aprile 2014 n.67, prevedono che il giudice può con ordinanza concedere all'imputato la sospensione del procedimento con messa alla prova, subordinata, tra l'altro, alla prestazione di lavoro di pubblica utilità - consistente in una prestazione non retribuita da svolgere presso lo stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato - facente parte del programma di trattamento elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 nelle predette convenzioni devono essere specificamente indicate le attività in cui può consistere il lavoro di pubblica utilità, individuando i soggetti incaricati, presso le varie amministrazioni, enti e organizzazioni, di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni;
- devono essere individuate le modalità di copertura assicurativa del condannato contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, anche mediante polizze collettive



COMUNE DI ORISTANO

con oneri a carico delle amministrazioni, delle organizzazioni o degli enti interessati.

Vista in proposito la nota pervenuta in data 28 agosto 2018 con la quale il Presidente del Tribunale ha chiesto la disponibilità di questa Amministrazione a stipulare la convenzione ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 274/2000.

Inteso aderire alla richiesta del Tribunale e prevedere la stipula con lo stesso della predetta convenzione di cui allo schema allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza, Dr. Rinaldo Dettori e del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse Dr.ssa Maria Rimedia Chergia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 allegati alla proposta di deliberazione.

Con votazione unanime palese

Delibera

- 1) Di approvare le premesse che qui si intendono integralmente riportate e, specificamente, lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di autorizzare il Sindaco per la stipula con il Tribunale di Oristano della predetta convenzione di cui all'art. 2, comma 1 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del D.Lgs. n.274/2000 il quale prevede che il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
- 3) Di indicare quali punti principali del contenuto della convenzione i seguenti:
 - numero massimo di soggetti da adibire a lavori di pubblica utilità in sostituzione della pena n. 10;
 - tipologia di attività cui destinare tali soggetti: quelle specifiche dei Settori di attività in cui è strutturato l'Ente, anche in base alla specifica professionalità del condannato;
 - soggetto incaricato del coordinamento dell'attività lavorativa: Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza Dott. Rinaldo Dettori d'intesa con il relativo Dirigente competente in relazione alla tipologia del lavoro di pubblica utilità da svolgere;
 - Responsabile della spesa di assicurazione: Dirigente del Settore



COMUNE DI ORISTANO

- Servizi alla Persona e Cittadinanza Dott. Rinaldo Dettori;
- Durata della convenzione: annuale con possibilità di tacito rinnovo per un massimo di anni tre.
- 4) Di incaricare il Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza Dr. Rinaldo Dettori responsabile del procedimento per tutti gli atti necessari e conseguenti all'approvazione della presente delibera.

RINALDO DETTORI/MARIA GIUSEPPINA MELONI

sd



COMUNE DI ORISTANO

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
MELE LUIGI